



COMUNE DI SERRADIFALCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Publicazione Ordinanze del Sindaco per estratto ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2015

Anno 2021

N.ro	Data	Oggetto	Estratto	Data pubblicazione dell'estratto
1	12/03/2021	Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 - Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021. Divieto di stazionamento-	<p>A decorrere dal 12 marzo e fino al 06/04/2021 compreso, il Sindaco dispone :</p> <ul style="list-style-type: none">il divieto di stazionamento per le persone e/o di aggregazioni anche in movimento, dal Lunedì al Sabato dalle ore 18:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo, e nelle giornate di, Domenica e Festivi per l'intera giornata (h. 24), nelle seguenti zone urbane: <u>Via Cavalieri di Vittorio Veneto, via San Giovanni Bosco, via On. C. Volpe, via Manzoni, Corso Garibaldi, via Roma, via De Gasperi, via Papa Giovanni XXIII, via C. Chiarelli, via Boccaccio, via Martiri del Lavoro, via Padre Giuseppe Ingrao, piazza Vittorio Emanuele II, via Duca, via R. Raimondi, via F. Crispi, via Farini, largo S. Giuseppe, piazza S. Francesco, piazza Aldo Moro, Piazza Immacolata, via Ricotta, via Sferrazza, piazza Umberto I, via Palmeri, via Dott. L. Difrancesco, ville comunali e spazi di verde pubblico in qualunque area urbana essi si trovano ubicati;</u> <u>per gli stazionamenti e/o aggregazioni anche in movimento effettuati da minori saranno ritenuti responsabili i genitori o quanti a qualsiasi titolo responsabili della tutela dei medesimi minori;</u>la chiusura totale (h. 24) degli esercizi commerciali nei quali si effettua la distribuzione di bevande e alimenti a mezzo di macchine automatiche, salvo che non siano dotati di dispositivi per l'accesso contingentato (una sola persona per volta) e di sistemi di	12/03/2021

		<p>vigilanza per impedire l'assembramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione del mercato settimanale all'aperto che si svolge nel Comune nella giornata di sabato <u>eccetto</u> che per le attività di vendita dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli; • il divieto di assembramento e stazionamento dinanzi gli ingressi degli edifici scolastici in particolare negli orari di inizio e chiusura delle attività didattiche, nei periodi in cui le stesse vengono svolte tenuto conto che resteranno sospese dal 15 al 20 marzo 2021 per disposizione del Sig. Presidente della Regione Siciliana dettata con Ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 10.3.2021. È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M.; • il divieto di raggiungere le seconde case destinate ad abitazioni secondarie e/o gli edifici rurali ricadenti nel territorio comunale. E' consentito raggiungere i predetti edifici rurali qualora sia necessario accudire animali da affezione o da allevamento ivi ricoverati; in tal caso il numero massimo delle persone che possono raggiungere i predetti edifici è contingentato a due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare; • il divieto di riunione per attività didattiche o formative (catechismo) o ludiche-ricreative in luoghi collettivi (parrocchie, associazioni ecc..); • il divieto di stazionamento e/o assembramento innanzi ai locali legittimamente aperti per la sola attività di asporto per il consumo di bevande ed alimenti da detti locali prelevati. • il divieto di svolgimento di attività sportive all'aperto in modo collettivo. In applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 17 (Attività motoria e attività sportiva) del DPCM 2.3.2021, è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. • il divieto di accesso del pubblico negli uffici comunali 	
--	--	---	--

			<p>ubicati nei palazzi comunali di via Duca e Cavalieri di Vittorio Veneto. E' consentito l'accesso contingentato delle persone, una per volta, agli uffici comunali dell'anagrafe e di protocollo siti al piano terra del palazzo comunale della via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei consueti orari di apertura al pubblico dei detti uffici;</p> <p>È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti - che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;</p> <p>E' fatta salva, inoltre, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all'interno degli esercizi commerciali.</p>	
2	20/04/2021	Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19. Individuazione aree in applicazione dell'art. 11, co. 1, del D.P.C.M. 02/03/2021 Divieto di stazionamento-	<p>A decorrere dal 20 aprile 2021 e fino al 3/05/2021 compreso – il Sindaco dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di stazionamento per le persone e/o di aggregazioni anche in movimento, dal Lunedì al Sabato dalle ore 17:30 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo, e nelle giornate di, Domenica e Festivi per l'intera giornata (h.24), nelle zone urbane elencate nel testo integrale dell'Ordinanza. • la chiusura totale (h. 24) degli esercizi commerciali nei quali si effettua la distribuzione di bevande e alimenti a mezzo di macchine automatiche, salvo che non siano dotati di dispositivi per l'accesso contingentato (una sola persona per volta) e di sistemi di vigilanza per impedire l'assembramento; • ingresso contingentato del mercato settimanale all'aperto che si svolge nel Comune nella giornata di sabato <u>per un massimo di 150 persone;</u> • il divieto di assembramento e stazionamento dinanzi gli ingressi degli edifici scolastici in particolare negli orari di inizio e chiusura 	20/04/2021

		<p>delle attività didattiche, nei periodi in cui le stesse vengono svolte. È comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici <u>per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo studente</u>, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il divieto di raggiungere le seconde case destinate ad abitazioni secondarie e/o gli edifici rurali ricadenti nel territorio comunale. E' consentito raggiungere i predetti edifici rurali qualora sia necessario accudire animali da affezione o da allevamento ivi ricoverati o curare orti ed effettuare azioni volte alla salvaguardia dei raccolti; in tal caso il numero massimo delle persone che possono raggiungere i predetti edifici (una sola volta al giorno) è contingentato a persone <u>appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente per un tempo massimo di ore 3 (tre) al giorno, con il divieto di raggiungere le stesse abitazioni secondarie e/o gli edifici rurali tra le ore 12:00 e le 15:00 e tra le 19:00 e le 22:00;</u> • il divieto di riunione per attività didattiche o formative (catechismo) o ludiche-ricreative in luoghi collettivi (parrocchie, associazioni ecc.); • il divieto di stazionamento e/o assembramento innanzi ai locali legittimamente aperti per il consumo di bevande ed alimenti da detti locali prelevati. • il divieto di svolgimento di attività sportive all'aperto in modo collettivo. In applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 17 (Attività motoria e attività sportiva) del DPCM 2.3.2021, è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. • il divieto di accesso del pubblico negli uffici comunali ubicati nei palazzi comunali di via Duca e Cavalieri di Vittorio Veneto. E' consentito l'accesso contingentato delle persone, una per volta, agli uffici comunali dell'anagrafe e di protocollo siti al piano terra del palazzo comunale della via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei consueti orari di 	
--	--	--	--

			<p>apertura al pubblico dei detti uffici;</p> <p>È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti - che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;</p> <p>E' fatta salva, inoltre, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all'interno degli esercizi commerciali.</p>	
3	11/05/2021	Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti. Anno 2021-	<p>Il Sindaco, nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art.15 della Legge 24/02/1992, n.225, ordina che durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre è fatto divieto assoluto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -accendere fuochi; -usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; -di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco. <p>I cittadini hanno l'obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le avvertenze, ecc. previsti e contenuti nel testo integrale dell'Ordinanza.</p>	12/05/2021
4	24/05/2021	Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti. Anno 2021 Modifica Ordinanza Sindacale n. 3 dell'11.05.2021-	<p>Il Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225, ordina la seguente modifica all'Ordinanza Sindacale n.3 del 11/05/2021:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Il punto 2. della parte denominata "Sanzioni" del provvedimento sindacale n. 3 dell'11.05.2021 è così sostituito:</p> <p>“ 2. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (del</p>	25/05/2021

			<p>T.U.E.L.)”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Resta ferma ed invariata ogni altra disposizione contenuta nella predetta Ordinanza.</p> <p>I cittadini hanno l’obbligo di osservare le disposizioni, i divieti, le avvertenze, ecc. previsti e contenuti nel testo integrale dell’Ordinanza.</p>	
5	18/06/2021	Trattamento Sanitario Obbligatorio ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180 e della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nei confronti della sig.ra xxxxxxxxxxxx i cui dati identificativi vengono rimessi nell'allegato al presente provvedimento che non verrà pubblicato-	<p>Il Sindaco Ordina il trattamento sanitario obbligatorio, da eseguirsi nei modi e nei termini della legge n.180/1978 e n.833/1978, a carico della Sig.ra. xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, in conformità della proposta del medico, Dott. xxxxxxxxxxxx e della conferma dell’Ufficiale Sanitario dell’A.S.P. di Caltanissetta distretto di Serradifalco, dovrà effettuarsi mediante il ricovero della persona nominata in oggetto presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) di Caltanissetta del presidio ospedaliero di Caltanissetta.</p>	22/06/2021
6	21/06/2021	Revoca Ordinanza Sindacale n. 05 del 18/06/2021 con la quale e' stato disposto il T. S.O. nei confronti della sig.ra xxxxxxxxxxxx i cui dati identificativi vengono rimessi nell'allegato al presente provvedimento che non verrà pubblicato-	<p>Revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 05 del 18/06/2021, di ricovero in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio, emessa nei confronti della Sig.ra XXXX, presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta.</p> <p>Il Sindaco dispone la cessazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio nei confronti della Sig. ra XXXX-</p>	22/06/2021